



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l'esercizio delle loro attività". ID MONITOR 3064.

Rep. atti n. 15/CSR dell'8 febbraio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta dell'8 febbraio 2024:

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74 recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018, e successive modificazioni, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l'esercizio delle attività loro affidate e per lo svolgimento delle attività delle Regioni e degli Organismi Pagatori, nonché per le attività svolte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, quale organismo di coordinamento;

VISTO, altresì, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2018, e successive modificazioni, con il quale, al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è costituito un Comitato tecnico;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTA la decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

VISTA la nota prot. n. 15100 del 12 gennaio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 583, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato delle relazioni tecnica e illustrativa;

VISTA la nota prot. DAR n. 595 del 15 gennaio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 1068 del 22 gennaio 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, all’esito della citata riunione tecnica del 18 gennaio 2024, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 29 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. n. 40448 del 26 gennaio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 1433, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’esito della riunione tecnica del 18 gennaio 2024, ha trasmesso il nuovo schema di decreto;

VISTA la nota prot. DAR n. 1435 del 26 gennaio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso, in vista della riunione tecnica convocata per il 29 gennaio 2024, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 1° febbraio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 1772, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione, tenutasi il 1° febbraio 2024, della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, che ha espresso parere favorevole all’intesa con le proposte emendative riferite allo schema di decreto diramato il 26 gennaio 2024 e con alcune richieste condivise in sede tecnica e raccomandazioni;

VISTA la nota prot. n. 52369 del 2 febbraio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 1860, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’esito della citata riunione della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 1° febbraio 2024, ha trasmesso il nuovo schema di decreto;

VISTA la nota prot. DAR n. 1884 del 2 febbraio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 2 febbraio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 1886, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un’integrazione al *report* della riunione della Commissione politiche agricole del 1° febbraio 2024, con la quale, in relazione allo schema di decreto in oggetto, ha formulato un’ulteriore proposta emendativa, relativa alla espressa previsione del termine di sessanta giorni per la conclusione, da parte delle Regioni, del procedimento di verifica dei requisiti ai fini del rilascio alla società richiedente dell’autorizzazione ad operare come CAA;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota MEF – GAB prot. n. 6137 dell’8 febbraio 2024, acquisita al prot. DAR n. 2219 in pari data, trasmessa, con prot. DAR n. 2222 nella medesima data, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta dell’8 febbraio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto diramato il 2 febbraio 2024, con alcune richieste e raccomandazioni contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della medesima seduta dell’8 febbraio 2024, nel corso della quale il Sottosegretario all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha accolto le richieste contenute nella sopra citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze e, in riferimento al documento trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha accolto la richiesta relativa alla previsione del termine di sessanta giorni per la verifica dei requisiti ai fini del rilascio dell’autorizzazione, rappresentando che si terrà conto delle raccomandazioni espresse e riservandosi di valutare le ulteriori richieste;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l’esercizio delle loro attività”, nella versione diramata in data 2 febbraio 2024.

Il Segretario
Cons. Paola D’Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

8-2-2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/15/SR04/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE, RECANTE
"DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI GARANZIA E DI
FUNZIONAMENTO CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (CAA) DEVONO POSSEDERE PER L'ESERCIZIO DELLA
LORO ATTIVITÀ"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

Punto 4) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole all'intesa con le richieste di emendamento, raccomandazioni e ulteriori richieste di seguito riportate:

PROPOSTE EMENDAMENTI

Proposta additiva

14.1

All'articolo 14 comma 1 DOPO LE PAROLE "(...) dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione"

INSERIRE "entro sessanta (60) giorni"

MOTIVAZIONE

Non risulta indicata la tempistica che le Regioni hanno per concludere il procedimento di verifica dei requisiti ai fini dell'autorizzazione. Si propongono 60 giorni, come nel decreto precedente. Se non indicato valgono i 30 giorni indicati dalla L. 241/1990, difficilmente sostenibili.

REFUSI

All'articolo 9, comma 2, segnaliamo il refuso con riferimento all'articolato richiamato.

RACCOMANDAZIONI

- Si propone una riformulazione più ampia del comma 5 dell'articolo 2 (la gestione dell'anagrafe comprende la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione), che preveda di stabilire l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai CAA con riferimento alle regole comuni individuate nello schema tipo di convenzione, così come già oggi prevede l'accordo convenzionale tra coordinamento e organismi pagatori, anche al fine di evitare sperequazioni sui territori.
- Tenuto conto dei differenti importi che vengono riconosciuti ai CAA per la gestione dei fascicoli aziendali risulta necessario, per uniformità, prevedere che AGEA garantisca i medesimi importi per i costi sostenuti per la gestione dei fascicoli aziendali che compongono l'anagrafe delle imprese agricole sul SIAN.
- Valutare un numero fascicoli/operatore che non pregiudichi la funzione di garantire alle aziende agricole una buona qualità del servizio fornito dai CAA. Rimettere alle singole regioni la disciplina di tale rapporto.
- Si ritiene necessario verificare i profili professionali, di esperienza e la regolarità dei contributi previdenziali e lavorativi dei dipendenti CAA.

RICHIESTE

- Con riferimento al Capo II - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, si propone di indicare nel decreto, in alternativa a quanto previsto all'articolo 12, comma 2 e comma 3, anche la frequenza di specifici corsi di formazione autorizzati/organizzati dagli organismi pagatori competenti.
- Al comma 2 dell'articolo 12, è prevista la distinzione tra operatori istruttori e verificatori. Si propone di inserire le relative declaratorie nell'articolo 1 "Definizioni". Con la descrizione attuale gli istruttori rischiano di non poter essere tracciati, non avendo accesso agli applicativi. Si propone inoltre di valutare anche per gli istruttori la possibilità di inserire la documentazione nei sistemi applicativi, e la ridefinizione del ruolo dei "verificatori" inserendo l'attività di "validazione" di quanto l'istruttore effettua.
- Al comma 2 dell'articolo 18, nell'ambito della disciplina dei controlli, si richiede di prevedere l'inserimento del divieto di *pantouflage*, al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Roma, 8 febbraio 2024

